

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

121° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.</i>	2
CARUSO ANTONINO (AN)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è probabilmente superfluo ricordare la straordinaria figura dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, giustiziato all'uscita del suo studio professionale al termine di una giornata dedicata all'espletamento di un incarico conferitogli dallo Stato e accolto con spirito di servizio, su preciso mandato di chi aveva immediatamente colto come tale incarico sarebbe stato svolto in maniera integerrima e svincolata da qualsiasi possibile pressione;

che Roberto Venetucci, cittadino americano, è stato condannato dalla giustizia italiana in quanto responsabile di tale omicidio;

che il Governo americano, assai poco incline ad accettare intromissioni nella propria rivendicata autonomia in materia di espiazione delle condanne penali, anche al di là degli impegni dallo stesso assunti in sede internazionale, ha richiesto il rimpatrio dello stesso negli Stati Uniti;

che il Governo italiano ha deciso di accogliere tale richiesta e di attribuire altresì alla stessa il carattere della particolare urgenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia ritenuto che la richiesta statunitense fosse sostenuta da ragioni vincolanti, tali da non consentire l'assunzione di una determinazione diversa da quella dell'accoglimento;

quali siano state le ragioni che hanno in definitiva indotto il Ministro ad accogliere la detta richiesta;

quali siano le eventuali garanzie richieste per il rispetto delle decisioni assunte dalla giustizia italiana e quali le eventuali condizioni apposte;

quali siano state le ragioni che hanno consigliato l'assunzione del provvedimento con carattere d'urgenza.

(3-01809)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta quanto segue. Non vi è stata alcuna richiesta del Governo statunitense diretta ad ottenere il trasferimento di Robert Venetucci in applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

È stato invece questo Ministero a richiedere al governo statunitense, con nota indirizzata al Dipartimento della giustizia presso l'ambasciata USA di Roma l'11 agosto 1997, di dar luogo al trasferimento di Robert Venetucci, così come espressamente consentito dall'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione medesima, avendo ora deciso, contrariamente a quanto avvenuto in passato, di accogliere l'ulteriore istanza di trasferimento presentata dal Venetucci stesso.

La decisione del Ministero di accogliere l'istanza del Venetucci risponde a ragioni di carattere umanitario, considerati l'età avanzata ed il precario stato di salute del Venetucci, documentalmente dimostrato, e quindi ad esigenze di coerenza con quanto stabilito dalle convenzioni internazionali.

Le autorità statunitensi hanno assicurato che nei confronti del Venetucci sarebbe continuata l'esecuzione della pena dell'ergastolo inflittagli in Italia (come previsto dagli articoli 9 e 10 della convenzione di Strasburgo e come preteso dall'Italia con espressa riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione); che non avrebbe ricevuto benefici di riduzione della pena e che avrebbe eventualmente potuto ottenere invece il cosiddetto beneficio del *parole*.

Non sono state apposte condizioni per l'esecuzione del trasferimento ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall'articolo 3 della convenzione di Strasburgo, non rientrando ciò nell'ambito applicativo della convenzione medesima, il cui articolo 9, paragrafo 3, dispone che l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.

Non è stato attribuito alcun particolare carattere di urgenza al trasferimento del Venetucci, essendo stato autorizzato, così come avviene per tutti i casi di trasferimento ai sensi della convenzione sopra richiamata, dopo che il Ministero ha ricevuto comunicazione della sentenza del 30 giugno 1997, divenuta irrevocabile il 29 luglio 1997, con cui la corte d'appello di Milano ha deliberato in senso favorevole all'ulteriore esecuzione negli Stati Uniti d'America della condanna inflitta al Venetucci, valutata la documentazione prodotta dal Governo statunitense ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, così come previsto dall'articolo 5 della legge del 3 luglio 1989, n. 257, recante «Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali».

CARUSO Antonino. Devo dichiararmi soddisfatto per il contenuto intrinseco della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla mia interrogazione, anche se devo confessare di non essere in grado di valutarne la correttezza, che devo peraltro presumere essere effettiva, non avendo ragione di supporre il contrario, in relazione ai numerosi riferimenti agli strumenti internazionali che nella stessa sono citati.

Non posso tuttavia non manifestare una radicale insoddisfazione per la valutazione effettuata dal Ministero, e quindi per l'operazione in se stessa, che ha concesso ad un soggetto non italiano, il quale ha consumato

un delitto nel nostro paese e ha subito conseguentemente una grave condanna, il beneficio di scontare negli Stati Uniti la pena inflittagli in Italia. A mio giudizio non hanno trovato sufficiente riconoscimento gli eventuali contesti più ampi, entro i quali è stato consumato il delitto, che dovrebbero presumersi dalla condizione sostanziale di residente dell'interessato e dalla circostanza che il signor Venetucci è stato arrestato in Italia, in epoca successiva al fatto compiuto, tanto da essere processato ed aver iniziato l'espiazione della pena nel nostro paese.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA